



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 121 del 12/06/2024

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.

Si pubblicano di seguito i link dei sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emessi dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti:

- C.U. n. 427: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/12980-comunicato-ufficiale-n-427-campionati-juniores-dilettanti-2023-2024-fase-nazionale-finale>

- C.U. n. 428: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/12981-comunicato-ufficiale-n-428-gare-sparggio-promozione-seconde-classificate-eccellenza-secondo-turno-andata>

- Circolare n. 71: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2023-24/12985-circolare-n-71-art-94-ter-e-successivi-delle-n-o-i-f>

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 C.O.N.I. CR BASILICATA - SPORTELLO DI CONSULENZA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Il C.O.N.I. CR Basilicata comunica che proseguono le attività a titolo gratuito dello sportello di consulenza amministrativo-contabile in collaborazione con la propria Scuola Regionale dello Sport.

I giorni dedicati a tali attività per il **mese di giugno** sono fissati per **venerdì 14 e venerdì 21 dalle ore 9.00 alle ore 11.00** presso la **sede di Potenza in Via Appia n. 208**. Sarà a disposizione delle realtà sportive lucane il Dott. Marcello Brienza, docente della Scuola Regionale dello Sport C.O.N.I. Basilicata e Consulente nazionale enti no profit.

Sarà possibile prenotare un appuntamento contattando i seguenti recapiti:
Telefono: 0971472185 (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00)
E-mail: basilicata@coni.it

**** CALCIO A 11 ****

COPPA REGIONALE UNDER 17

3.2 PROGRAMMA GARE

FINALE - Gara di andata

A.S.D. LYKOS

INVICTA MATERA

PR. PIEMONTE POTENZA

14/06/24

16:00

FINALE - Gara di ritorno

INVICTA MATERA	A.S.D. LYKOS	PAIP MATERA	19/06/24	19:00
----------------	--------------	-------------	----------	-------

COPPA REGIONALE UNDER 15**3.3 PROGRAMMA GARE****FINALE - Gara di andata**

ASSOPOTENZA	POLICORO CALCIO & ACADEMY	PR. PIEMONTE POTENZA	17/06/24	18:00
-------------	---------------------------	----------------------	----------	-------

FINALE - Gara di ritorno

POLICORO CALCIO & ACADEMY ASSOPOTENZA	MICHETTI PISTICCI	23/06/24	18:00
---------------------------------------	-------------------	----------	-------

4. RISULTATI

CAMPIONATO: COPPA REGIONALE UNDER 17 - SEMIFINALE 1				
DATA	GIORNATA			
08/06/24	1/R	A.S.D. LYKOS	ASSOPOTENZA	2 - 1
CAMPIONATO: COPPA REGIONALE UNDER 17 - SEMIFINALE 2				
DATA	GIORNATA			
10/06/24	1/R	FERRANDINA 17890	INVICTA MATERA	3 - 4

CAMPIONATO: COPPA REGIONALE UNDER 15 - SEMIFINALE 1				
DATA	GIORNATA			
09/06/24	1/R	HELLAS VULTURE	ASSOPOTENZA	3 - 2
CAMPIONATO: COPPA REGIONALE UNDER 15 - SEMIFINALE 2				
DATA	GIORNATA			
11/06/24	1/R	POLICORO CALCIO & ACADEMY	FRANCO SELVAGGI	4 - 0

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dai sostituti Giudici Sportivi, Avv. Vincenzo Margiotta e Dr. Antonio Carlucci, nella seduta del **12/06/2024**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DELLA COPPA REGIONALE UNDER 17**GARE DEL 08/06/2024**

- CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

TADDONIO CRISTIAN	(A.S.D. LYKOS)
SPIRITO MARCELLO	(ASSOPOTENZA)
TRICARICO LUCA	(ASSOPOTENZA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MADONNA THIERRY	(ASSOPOTENZA)
VERTONE TEODORO NATALE	(ASSOPOTENZA)

GARE DEL 10/06/2024• **CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

BONIFACIO ALDO	(FERRANDINA 17890)
MAZZIOTTA NICOLA	(FERRANDINA 17890)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

IMPERATORE SALVATORE	(FERRANDINA 17890)
LISANTI FEDERICO	(FERRANDINA 17890)
BASTA FELICE	(INVICTA MATERA)
D ANTONA GIUSEPPE	(INVICTA MATERA)

GARE DELLA COPPA REGIONALE UNDER 15**GARE DEL 09/06/2024**• **CALCIATORI NON ESPULSI****I AMMONIZIONE DIFFIDA**

BERTERAME GIUSEPPE MARIA	(ASSOPOTENZA)
PACELLA LEONARDO	(ASSOPOTENZA)
TELESCA GIUSEPPE	(HELLAS VULTURE)

6. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE**6.1 RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. FERRANDINA 17890 AVVERSO LA SQUALIFICA - FINO AL 30/04/2026 - INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE ARENELLA ALEX LUCIANO, RIPORTATA SUL C.U. N.97 DEL 10/04/2024.**

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani** - componenti, nella seduta in camera di consiglio del **12/06/2024**, ha definitivamente deliberato quanto segue.

Letto il reclamo proposto dalla Società **A.S.D. FERRANDINA 17890** avverso la decisione del **G.S.** pubblicata sul **C.U. n. 97** del **10/04/2024**;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata, all'udienza del **29 APRILE 2024**, ai sensi dell'art. 77 comma 4 C.G.S., la Società reclamante **A.S.D. FERRANDINA 17890**, rappresentata dal **Presidente Sig. Domenico Pepe**, nonché dal **Dirigente Accompagnatore Sig. Grieco Michele**, i quali si riportavano al **ricorso** introduttivo chiedendone integrale accoglimento;

Procedutosi, ex art. 50, commi 4 e 8, C.G.S., all'audizione del **D.G., Sig. Francesco Colucci**, assistito, ai sensi dell'art. 75 comma 4 C.G.S., dal **Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi**, entrambi collegati in videoconferenza;

Premesso come questa **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**, con provvedimento pubblicato su **C.U. n° 106 del 03/05/2024** - in forza delle motivazioni che di seguito si riportano: **"Rilevato, come l'incrocio delle deposizioni del ricorrente Sodalizio nonché dell'Arbitro in sede di audizione assunte, impediscano a questo Collegio, in ragione delle emergenze insanabilmente contraddittorie e confliggenti, di far ritenere acquisiti convergenti e confermativi elementi probatori utili all'accertamento dei fatti così come dedotti in ricorso e, quindi, di poter procedere ad una loro ponderata valutazione; Ritenuto, per l'effetto, come, alla stregua della oggettiva gravità degli eventi in reclamo esposti ed in sede procedimentale dai Rappresentanti della Società A.S.D. FERRANDINA 17890 e dal D.G. reiteratamente confermati, questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, priva di autonomo potere investigativo, reputi necessario adeguato approfondimento ex art. 50 comma 3 C.G.S. da parte della competente PROCURA FEDERALE di tutte le fattispecie in dibattimento emerse"** - avesse disposto la sospensione del procedimento de quo e la trasmissione dei relativi atti alla **PROCURA FEDERALE** per la sollecitata indagine integrativa, riservando all'esito ogni decisione;

Osservato come, la ripetuta **PROCURA FEDERALE**, interessata della vicenda con nota della **C.S.A.T. - C.R. Basilicata** del **06/05/2024**, abbia assolto il conferito incarico mercé lo svolgimento dei richiesti accertamenti compendati nella relazione **78 pfi of 23-24** a questa **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** notificata in data **29/05/2024**;

Confermato come l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** debba avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'**Arbitro** ed eventualmente dagli **Assistenti** in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possano trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Accertato come la **Società A.S.D. FERRANDINA 17890** abbia, mediante il proposto ricorso, chiesto, *la riforma della decisione impugnata, derubricando la sanzione inflitta al calciatore Arenella nella misura ridotta in applicazione dell'art. 36 comma 1 lettera b) C.G.S., con beneficio dell'attenuante di cui all'art. 13 C.G.S., in considerazione dell'effettiva gravità dei fatti in esame;*

Valutato come, a sostegno del proprio **reclamo**, la **A.S.D. FERRANDINA 17890**, abbia evidenziato che, la condotta tenuta dal calciatore **Arenella** ai danni del **D.G.**, si concretizzava in un contatto fisico consistente solamente nell'apposizione delle mani sul petto - da cui, peraltro, non scaturiva alcuna lesione - e non già in un colpo sferrato a pugni uniti;

Considerato nondimeno come, la **Società** reclamante abbia precisato che, tale atteggiamento, seppur costituendo un atto deplorabile ed antisportivo, veniva posto in essere dal proprio **tesserato** - che comunque si scusava per l'accaduto - con il solo intento di chiedere spiegazioni circa l'espulsione allo stesso comminata;

Osservato come il **D.G.** in sede di audizione, nel confermare le circostanze riportate a referto, abbia ribadito come, a fine gara, fosse stato insultato dal **tesserato** della **A.S.D. Ferrandina 17890**, sig. **Arenella Alex Luciano**; ragion per cui, provvedeva a notificargli il provvedimento di espulsione che determinava la reazione stizzita ed al contempo improvvida del ridetto **calciatore**;

Valutato come l'**Arbitro** abbia riferito che, la condotta tenuta dal calciatore **Arenella**, potesse considerarsi sicuramente aggressiva ma non particolarmente violenta, in quanto, l'intervento dei propri compagni di squadra attenuavano gli effetti del colpo sferrato;

Osservato, ulteriormente, come la **PROCURA FEDERALE**, nella propria relazione conclusiva, così deduceva: "Le risultanze degli accertamenti esperiti, essenzialmente di natura dichiarativa, hanno sostanzialmente confermato la dinamica dei fatti incriminati, ma in maniera attenuata, facendo anche emergere un comportamento, se non provocatorio, quantomeno poco ortodosso del Direttore di gara durante la procedura di espulsione del calciatore **ARENELLA**;

L'indagato **ARENELLA**, nonché il Dirigente **GRIECO Michele** e l'allenatore **LO PONTE Giovanni**, della società ricorrente, convergevano in "una spinta istintiva a due mani" piuttosto che in pugni sferrati dal calciatore nei confronti del Direttore di Gara che si era avvicinato a pochi centimetri da quest'ultimo; il Dirigente dell'ASD Peppino Campagna **DI BIASE Luigi**, che aveva soccorso il DG subito dopo l'evento, senza però assistere ai fatti, ribadiva de relato (cfr dichiarazione testimoniale in atti di **DI BIASE Salvatore**) che il calciatore **ARENELLA non aveva mai sferrato pugni all'arbitro ma solo una spinta**; il calciatore **PERRONE Jeson** dell'ASD Peppino Campagna, presente ai fatti dall'inizio alla fine: confermava che l'**ARENELLA** aveva dato una spinta al Direttore di gara che, tra l'altro, lo aveva provocato avvicinandosi "a mo' di sfida" a pochi centimetri da lui venendo per questo allontanato con le mani sul petto che producevano appunto una spinta; aggiungeva che, secondo lui, l'arbitro inizialmente sembrava volesse reagire alla spinta, poi forse ci aveva ripensato cominciando a simulare portandosi le mani al petto; non aveva udito bestemmie nei confronti del DG da parte di **ARENELLA**";

Considerato come, ai sensi dell'**art. 35, comma 1, C.G.S.**, costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara;

Valutato come, sulla base dell'istruttoria espletata nonché dalle risultanze dell'attività di indagine svolta dalla **Procura Federale**, la condotta ascrivibile al calciatore **Arenella Alex Luciano** sia da ritenersi gravemente irrispettosa nei confronti del **D.G.**, ma certamente non violenta, integrando, pertanto, la fattispecie di cui all'**art. 36, comma 1, lettera b) C.G.S.**, non essendoci stata conferma, in sede dibattimentale, di elementi tali da poter ricondurre con certezza la condotta dello stesso nella fattispecie (più grave) di cui all'**art. 35, comma 2, lettera a) C.G.S.**;

Ritenuto, in conclusione, come le argomentazioni che precedono possano ritenersi sufficienti al fine di indurre questo **Collegio** a procedere ad una derubricazione della condotta ascritta al calciatore **Arenella Alex Luciano**, riconducendo, la stessa, nella fattispecie meno grave prevista dall'**art. 36, comma 1, lettera b) C.G.S.**, con riforma della **Decisione** dal **G.S.** adottata e con l'applicazione della sanzione minima dallo stesso articolo prevista, considerata altresì l'attenuante di cui all'**art. 13 lettera e) C.G.S.**, avendo, il ridetto **calciatore**, ammesso la propria responsabilità e mostrato resipiscenza, anche in sede dibattimentale, per quanto accaduto.

P.Q.M.

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE C.R.B.** in accoglimento del proposto reclamo e a modifica delle decisioni dal **G.S.** adottate e riportate sul **C.U. n.97** del **10/04/2024** così delibera:

- Infligge al calciatore **ARENELLA ALEX LUCIANO** la squalifica per **8 (otto)** giornate;
- Dispone la restituzione della tassa reclamo se versata;
- **Manda** alle **Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 12/06/2024

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)